



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

COMUNE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20.12.94 n. 16/125.

Approvato dal CO.RE.CO. in data 22.02.95 n. 414/165.

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26.02.96 n. 3/15,
deliberazione del Consiglio Comunale in data 26.02.98 n. 1/5,
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.02.2000 n. 4/17,
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.12.2001 n. 9/51,
deliberazione del Consiglio Comunale in data 27.05.2004 n. 14/43,
e deliberazione del Consiglio Comunale in data 26.04.2007 n. 13/29.**

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 2

OGGETTO DELLA TASSA (Art. 62/1)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Art. 3

ZONE DI APPLICAZIONE (Art. 59/2)

L'applicazione della tassa nella sua interezza è estesa a tutte le zone del territorio comunale in quanto i confini entro i quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti combaciano con quelli comunali.

Art. 4

ESCLUSIONI (Art. 62/2/3/5)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura o l'assetto delle superfici, per il particolare uso delle superfici oppure per l'obiettivo condizione di non utilizzabilità immediata:

- i locali e le aree inutilizzate nonché quelli che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione (chiusura contratti di erogazione di energia elettrica e acqua potabile) qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,60;

- aree scoperte relative ad impianti sportivi destinati o attrezzati esclusivamente per attività competitive o ginniche;
- locali o fabbricati di servizio nei fondi rustici (stalle, fienili, ecc.), nonchè le aree coltivabili con produzione a ciclo chiuso e/o non suscettibili di produzione di rifiuti urbani e assimilati;

Si considerano escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

Art. 5
RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI (Art. 62/3)
CONZIONI PARTICOLARI DI TASSABILITA'

Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

<u>Categoria</u>	<u>Riduzione</u>
- industrie.....	80 %
- artigiani.....	50 %
- commercio all'ingrosso.....	60 %
- puliture a secco.....	30 %
- officine meccaniche.....	25 %
- veterinari, medici, dentisti, odontotecnici, fotografi, tipografi.....	10 %
- ristoranti, rosticcerie, distributori di carburante, altri.....	5 %

Nel caso di locali ove i rifiuti sono costituiti principalmente da scarti di lavorazione che vengono conferiti o rivenduti a ditte specializzate nel riciclo degli stessi, la superficie viene computata nel limite del 50%.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI (Art. 63/1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 7
PARTI COMUNI ALL'EDIFICIO (Art. 63/2)

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 8
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA (Art. 64)

La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

In caso di mancata o ritardata denuncia nel corso dell'anno di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. In carenza di tale dimostrazione, la cessazione decorre dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 9
COMMISURAZIONE E TARIFFE (Artt. 65 e 61/3 bis)

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

Fino all'anno precedente all'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 49 del D. Lgs. 05/02/1997 n° 22, non si fa luogo, ai fini della determinazione del costo di esercizio, ad alcuna deduzione dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, del costo dello spazzamento stradale di cui all'art. 2, comma 3, numero 3, del D.P.R. 915/1982;

Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

La tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività (TS) è determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente (o indice) di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonchè per il coefficiente (o indice) di qualità specifica (o di costo specifico di smaltimento) dei rifiuti della predetta attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula: $TS = Cmg \times Ips \times Iqs$.

Art. 10
RIDUZIONI DI TARIFFA (Art. 66)

Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta al 70 % nei seguenti casi:

- a) Abitazione con unico occupante;
- b) Abitazione di utente che risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- c) Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore;
- d) Locali ed aree adibiti ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

Nel rispetto del disposto dell'art. 66, comma 1, così come modificato dalla Legge 549/95 art. 3, comma 68, lettera f), non s'intende avvalersi della facoltà di assoggettare alla tassa le aree scoperte adibite a verde eccedenti i 200 metri quadrati.

Tali riduzioni sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia con effetto dall'anno successivo, e non sono cumulabili.

Art. 11
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI (Art.67)

Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento a:

- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- riconoscimento del particolare valore sociale o storico - culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta;
- riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
- iniziative programmate in via sperimentale dal Comune, volte alla riduzione della produzione totale di rifiuti da smaltire ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, per le quali si prevede una riduzione della tassa in ragione del 10% per tutta la durata del periodo sperimentale.

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tassa è ridotta, a consuntivo, in misura pari agli effettivi costi sostenuti e documentati dal contribuente e relativi agli interventi medesimi realizzati nell'anno d'imposta.

La tassa non potrà essere, comunque, ridotta più del 60%.

L'effettiva minore produzione di rifiuti è attestata dal servizio di nettezza urbana.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, non si tiene conto di eventuali costi sostenuti per smaltimento di imballaggi primari e secondari, se il servizio di raccolta e smaltimento degli stessi è effettuato tramite raccolta differenziata dal Comune.

Nel caso di istituzioni scolastiche che abbiano promosso iniziative e sostenuto delle spese tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, la tassa è ridotta del 50%.

Per le persone ultrasessantacinquenni che abitano sole o con altra persona ultrasessantacinquenne in case di tipo economico - popolare civile ecc. (escluse quelle di lusso ai sensi del D.M. 04/12/1961) e purché siano titolari di un reddito complessivo non superiore al limite stabilito dalla Legge 153/88 riguardante la concessione dell'assegno per il nucleo familiare, la tassa è ridotta del 50 %.

Tali limiti di reddito vengono aggiornati annualmente dall'Organo competente in base alle variazioni dell'indice ISTAT.

Sono esenti dal tributo:

- le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo pari o inferiore all'importo della pensione sociale;
- le abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Servizio Sociale del Comune;
- gli edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività di culto;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

Le agevolazioni e le esenzioni sono concesse su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Tali agevolazioni ed esenzioni sono disposte con apposito atto dirigenziale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, su richiesta da presentare al Comune entro il 31 gennaio e non oltre il 31 ottobre di ogni anno per nuovi insediamenti ed occupazioni o per variazioni intervenute in corso d'anno incidenti sulla determinazione della tassa.

I contribuenti ultrasessantacinquenni che usufruiscono dell'agevolazione del 50%, sono tenuti a denunciare l'eventuale venir meno delle condizioni di applicabilità di tale agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE (Art. 68/1/2)

La tassa e' commisurata alle superfici dei locali o delle aree secondo la seguente classificazione di categorie con omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria:

- 1.- Abitazioni private, garages, box, posti macchina, taverne, mansarde e relativi accessori (senza area scoperta di pertinenza);
- 2.- Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, mense, self-service, rosticcerie;
- 2 bis - Alberghi con ristorante, caserme, case di cura, ospedali, collettività in genere;
- 2 ter - Alberghi senza ristorante, meublè;
- 3.- Negozi di frutta e verdura per la vendita al minuto e relativi magazzini;
- 3 bis - Negozi di frutta e verdura per la vendita all'ingrosso e relativi magazzini;
- 4.- Negozi di vendita al minuto di alimentari e relativi magazzini;
- 4 bis - Negozi di vendita all'ingrosso di alimentari, supermercati e relativi magazzini;
- 5.- Negozi di vendita al minuto e all'ingrosso di beni non deperibili e relativi magazzini;
- 5 bis - Locali di cui alla categoria precedente con superfici espositive superiori al 50 % della superficie complessiva;
- 6.- Officine meccaniche, attività artigianali, di servizio, attività manifatturiere e di trasformazione;
- 7 - Magazzini di deposito, sale per esposizioni;
- 8.- Uffici, servizi direzionali e terziari pubblici e privati, ambulatori, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, banche, laboratori di analisi, centri specializzati;
- 9 - Cinema e teatri, attività ricreative e sportive, circoli e associazioni, scuole;
- 9 bis - Discoteche, sale da ballo, sale giochi, night-club;
- 10.- Aree scoperte a qualsiasi uso adibite, aree dei campeggi, dei distributori di carburante e dei parcheggi all'aperto.

Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopraelencati si applica la tariffa relativa alla categoria più rispondente.

Art. 13
DENUNCE (Art. 70)

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune e redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale all'ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

Art. 14
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO
(Artt. 71 - 72 - 75)

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dagli Artt. 71 e 72 del D.Lgs 507/93.

La riscossione della tassa può essere eseguita anche attraverso l'invio da parte del Concessionario della Riscossione di avvisi di pagamento formati sulla base di ruoli predisposti dal CNC e resi esecutivi dal Comune.

Per semplicità e maggiore efficacia operativa la riscossione degli avvisi di accertamento potrà avvenire con pagamento diretto dell'avviso medesimo presso il concessionario della riscossione ovvero presso la Tesoreria Comunale o su c/c postale intestato al Comune.

Con apposito atto dirigenziale saranno definite le condizioni economiche e gli aspetti gestionali, fra Comune e Concessionario della Riscossione, relativi all'attività di riscossione sopra descritta.

Il pagamento della tassa dovuta potrà essere effettuato altresì, in base alle scelte gestionali effettuate dall'Ente, anche mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale oppure a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero al Tesoriere medesimo, anche con procedure interbancarie standardizzate del tipo MAV e RID, nella fase volontaria della riscossione, oppure ancora ad altro soggetto abilitato per legge alla riscossione delle entrate comunali.

In caso di gestione diretta della riscossione della tassa nella fase volontaria, gli avvisi di pagamento verranno predisposti sulla base di una lista di carico emessa dal sistema informatico in uso, in sostituzione del ruolo di riscossione.

La riscossione del tributo nella fase coattiva potrà avvenire a mezzo ruolo per il tramite del Concessionario del servizio riscossione tributi (l'attuale Agente della riscossione) territorialmente competente nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge in materia, ovvero tramite

ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910.

I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'Art. 75 del D.Lgs 507/93. Lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Art. 64 commi 3 e 4, viene disposto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione, da presentare a pena di decadenza entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

Art. 15
MEZZI DI CONTROLLO (Artt. 73 e 76)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'Art. 73 del D.Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'Art. 76 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16
SANZIONI (Art. 76)

Le sanzioni sono applicate nelle misure, dei termini e con le modalità stabilite dall'Art. 76 del D.Lgs 507/93.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs 507/93, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a 150.000.

Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da Lire 50.000 a 300.000.

Art. 17
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (Art. 77)

E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono per una durata inferiore a 183 gg. di un anno solare locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il

quoziente maggiorato del 50 %.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

La riscossione della tassa giornaliera avviene contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, o mediante versamento diretto su conto corrente postale intestato al Comune.

L'obbligo della denuncia e' assolto con il pagamento della tassa.

Art. 18
NORME TRANSITORIE (Art. 79/6)

La classificazione delle categorie di cui all'art. 12 decorre dal 1° gennaio 1998.

Fino al 31 dicembre 1997 rimangono in vigore le categorie adottate con deliberazione consiliare n° 3/15 di data 26.02.1996.

Tutti i termini e le scadenze transitorie e finali sono comunque stabilite dall'art. 79 del citato D.Lgs 507/93.

Art. 19
NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme del citato D. Lgs. 507/93 modificato ed integrato dal D. Lgs. 566/93 e successive modificazioni.

Viene abrogato il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione consiliare n° 3/27 dd. 16.2.1981 e successive modificazione, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi della L. R. 49/91 e' trasmesso entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

INDICE

Art. 1

- Art. 2 - Oggetto della tassa (Art. 62/1)
- Art. 3 - Zone di applicazione (Art. 59/2)
- Art. 4 - Esclusioni (Art. 62/2/3/5)
- Art. 5 - Rifiuti speciali, tossici e nocivi (Art. 62/3)
- Art. 6 - Soggetti passivi (Art. 63/1)
- Art. 7 - Parti comuni all'edificio (Art. 63/2)
- Art. 8 - Obbligazione tributaria (Art. 64)
- Art. 9 - Commisurazioni e tariffe (Artt. 65 e 61/3 bis)
- Art. 10 - Riduzioni di tariffa (Art. 66)
- Art. 11 - Agevolazioni ed esenzioni (art. 67)
- Art. 12 - Classificazione delle categorie (Art. 68/1/2)
- Art. 13 - Denunce (Art. 70)
- Art. 14 - Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso (Artt. 71, 72 e 75)
- Art. 15 - Mezzi di controllo (Artt. 73 e 76)
- Art. 16 - Sanzioni (Art. 76)
- Art. 17 - Tassa giornaliera di smaltimento (Art. 77)
- Art. 18 - Norme transitorie (Art. 79/6)
- Art. 19 - Norme finali